

## STATUTO

### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita l'Associazione denominata "La città nuova".

L'attività dell'Associazione e i rapporti fra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con quanto previsto dalla legge.

L'Associazione ha sede in Cantù (CO), via Sesia n. 1 e ha durata illimitata.

### **Art. 2 - Oggetto e scopo dell'Associazione**

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di promozione della qualità dell'istruzione e della formazione, a beneficio e sostegno di progetti ed attività esclusivamente organizzati ed attuati dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Antonio Sant'Elia" di Cantù (CO), di seguito "la Scuola".

In particolare, essa si propone di:

- a) promuovere e contribuire a migliorare la qualità del diritto allo Studio, dell'educazione e della crescita culturale degli studenti frequentanti l'I.S.I.S.S. "Antonio Sant'Elia", mediante la partecipazione diretta alla vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici, il supporto personale e/o finanziario ad iniziative assunte da questi ultimi;
- b) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (personale docente e non docente, studenti, genitori) e gli Enti socio-culturali, pubblici o privati del territorio e/o con cui la Scuola viene a interagire;
- c) organizzare e promuovere incontri, eventi in genere e corsi, interni o pubblici, sui temi della scuola, dell'educazione, della formazione, dello sport, dell'arte e della cultura in genere;
- d) istituire borse di studio o premi per favorire l'accesso agli studi o ad esperienze formative specifiche o di specializzazione, anche all'estero, raccogliere e gestire fondi destinati a finanziare attività o progetti proposti sia dall'Istituto "A. Sant'Elia" di Cantù che dall'Associazione stessa;
- e) favorire attività volte ad una cultura moderna ed innovativa, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, alla multimedialità ed all'internazionalizzazione;
- f) favorire lo scambio delle reciproche esperienze ed idee attraverso lo svolgimento di attività formative, culturali, sportive ed artistiche in Italia ed all'estero;
- g) favorire lo sviluppo della conoscenza, dell'arte, dello sport e della cultura in genere tra gli associati;
- h) progettare iniziative culturali, sportive ed artistiche, collaborando, per progetti specifici, con Istituzioni ed altre Associazioni in Italia ed all'estero;
- i) raccogliere, conservare e rendere fruibile il materiale documentario, su qualsivoglia supporto, anche multimediale;

l) incentivare l'attenzione del mondo della scuola sulla comunicazione, sullo studio dell'attività letteraria, scientifica e tecnica, artistica, teatrale, musicale, sportiva, radiofonica, giornalistica, cinematografica, televisiva ed audiovisiva;

m) organizzare conferenze, mostre, convegni, rassegne, festival culturali, concerti, spettacoli, dibattiti, pubblicazioni, manifestazioni sportive, incontri e altre attività culturali od eventi in ambito letterario, artistico, tecnico-scientifico, teatrale, musicale, sportivo, radiofonico, giornalistico e multimediale in genere, in Italia ed all'estero;

n) svolgere attività rivolte esclusivamente agli associati e tese a sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica di ISS Sant'Elia in un'ottica solidaristica e di reciproca assistenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la ricerca e lo scambio di libri di testo, nuovi od usati; l'istituzione e la gestione di banche del tempo; la gestione di carsharing o forme similari di assistenza in materia di trasporti per raggiungere la Scuola; la ricerca di disponibilità ad ospitare tra gli associati studenti o docenti di altre scuole o istituzioni pubbliche o private con cui ISS Sant'Elia abbia in atto rapporti di collaborazione o di scambio.

L'Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare, come tali riservate alla deliberazione dei competenti organi collegiali della Scuola.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Tali attività possono essere svolte, in sinergia con l'I.S.I.S.S. Sant'Elia di Cantù, direttamente dall'Associazione stessa oppure cooperando con Enti pubblici o privati.

L'Associazione si propone di sviluppare e approfondire le finalità statutarie mediante:

- la collaborazione con Organismi Comunitari, lo Stato, la Regione o gli Enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani od esteri, stipulando con essi apposite convenzioni;

- la collaborazione, la partecipazione ed il sostegno, anche finanziario, con le famiglie degli studenti, altre persone fisiche, altri Enti aventi oggetto analogo al proprio.

Detto sostegno finanziario potrà essere attuato anche mediante la realizzazione di iniziative di vario tipo come, a titolo esemplificativo, contributi da terzi, convenzioni con attività commerciali al fine di ottenere agevolazioni per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, spettacoli, pesche di beneficenza ed eventi in genere.

### **Art. 3 - Aderenti all'Associazione**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividendo le finalità dell'associazione si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti d'attuazione.

Possono divenire associati i genitori o esercenti la potestà degli studenti e degli ex studenti, gli ex studenti nonché gli studenti dell'Istituto Superiore "A. Sant'Elia" di Cantù e tutti coloro che, persone fisiche ed enti, ne condividono gli scopi e si impegnino a partecipare alla vita dell'associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata; nella domanda di adesione l'aspirante associato dovrà dichiarare di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancata accoglienza il Consiglio è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale per l'importo determinato dal Consiglio Direttivo e del contributo annuale per l'attività associativa così come verrà determinato preventivamente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 4 - Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione. Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli associati che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento delle quote associative per oltre tre mesi;
- b) svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione o non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari o consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Collegio Direttivo.

Gli associati che intendano dimettersi dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. In difetto saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa e dei contributi.

L'associato che perde tale qualità, per qualunque ragione, non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Revisione.

Le cariche sociali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## **Art. 6 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti, obbligano anche gli assenti e idissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un associato eletto dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo anche tra i non associati.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto e, in questo caso, il presidente dell'assemblea provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi (anche di posta elettronica) notificati all'associazione e annotati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo, sia in prima che in seconda convocazione nonché le materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ammesso il voto per delega, da conferire ad altro associato: ogni associato può ricevere un massimo di due deleghe.

## **Art. 7 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) discute e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;

e) nomina l'Organo di Revisione;

f) delibera sugli argomenti alla stessa riservati per legge dallo statuto o comunque sottoposti dall'Organo amministrativo.

#### **Art. 8 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva quanto previsto dalle norme inderogabili di Legge.

L'Assemblea straordinaria:

a) modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati;

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 codice civile.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri compreso fra tre e nove eletti dall'Assemblea ordinaria tra tutti gli associati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto a partecipare il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Dirigente scolastico *pro tempore* di I.S.I.S.S. "A. Sant'Elia di Cantù, allo scopo di assicurare il necessario raccordo tra l'associazione e l'Istituzione Scolastica.

Il Consiglio rimane in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri, con delibera, possono provvedere alla temporanea sostituzione.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

a) Il Presidente;

b) Il Vice Presidente;

c) Il Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio. In ogni caso, deve annualmente deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota e del contributo associativo.

Il Consiglio è convocato per iscritto con almeno tre giorni di preavviso o, in caso d'urgenza, anche telefonicamente o, per telegramma, fax o e-mail con un solo giorno di preavviso.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente: in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente Statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività associativa, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In particolare, in via indicativa e non esaustiva:

1) determina la quota annuale di adesione all'Associazione ed il contributo annuale per sostenere l'attività, contributo a carico dei soli associati con figli frequentanti l'I.S.I.S.S. "A. Sant'Elia" di Cantù;

2) delibera il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;

3) promuove l'indirizzo e attività dell'Associazione;

4) vigila sull'applicazione dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

5) accoglie o rigetta le domande di adesione degli aspiranti associati;

6) delibera l'esclusione degli associati;

7) predisporre il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

8) assume dipendenti, collaboratori o professionisti determinandone il compenso;

9) delibera e compie ogni atto, contratto od attività, necessario od opportuno all'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì nominare un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non consiglieri o associati, e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che lo nomina.

Al Comitato Scientifico:

- compete l'individuazione dei progetti inerenti la promozione delle attività culturali dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, anche sulla base di eventuali proposte degli associati, nonché la supervisione dei progetti stessi;

- non verrà riconosciuto alcun compenso.

## **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Presiede l'Assemblea, sia ordinaria sia che straordinaria, e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio:

Il Presidente svolge l'attività ordinaria dell'Associazione secondo le direttive impartite dal consiglio ed eventualmente dall'Assemblea; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine all'attività eseguita.

## **Art. 11 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti anche di rappresentanza il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **Art. 12 - Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la visione agli associati.

## **Art. 13 - Organo di Revisione**

Qualora gli Associati ne ravvisino l'opportunità o nei casi previsti dalla Legge, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Revisore Unico o, alternativamente, di un Collegio dei Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, operanti ai sensi dell'art. 2403 c.c. e ss. ed ai quali spetta anche il controllo contabile della Associazione ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss., salva non si ravvisi l'opportunità di affidare il controllo contabile ad uno specifico soggetto inserito nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore Unico o, in caso di Collegio almeno il Presidente, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il competente Ministero od Ente. L'organo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati senza diritto di voto.

Ai revisori effettivi in carica viene riconosciuto un emolumento.

## **Art. 14 - Risorse economiche dell'Associazione**

L'Associazione trae le sue risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative versate dagli associati;
- contributi richiesti per l'attività;
- contributi straordinari degli associati o di privati, nonché da società od Enti, donazioni e lasciti testamentari;

- contributi e rimborsi corrisposti da Enti pubblici, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginale;
- beni mobili, mobili registrati, crediti, titoli ed immobili in titolarità dell'Associazione;

Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivosociale, purché consentita da norme di legge o di regolamento.

E' fatto vincolo che, in ogni esercizio, almeno l'ammontare dei contributi associativi venga erogato in favore dell'I.S.I.S.S. "A. Sant'Elia" di Cantù, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

#### **Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione non può distribuire tra gli associati, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento.

#### **Art. 16 - Il bilancio**

L'esercizio dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e uscita per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti. Potranno altresì essere pubblicati "on line".

I bilanci sono approvati dalla Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dall'Organo di Revisione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

#### **Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ai sensi di legge.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.